



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti R.G. n. 3381/2005, proposto dalla sig.ra Tiziana Taini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Milano, corso di Porta Vittoria 47

contro

il Comune di Fino Mornasco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Pagano e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Boccaccio 19

nonché contro

la Regione Lombardia, non costituita in giudizio

e nei confronti di

Serena 2000 S.r.l., non costituita in giudizio

I) quanto al ricorso originario

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Fino Mornasco n. 17 del 12 marzo 2005 e n. 34 del 30 giugno 2005, aventi ad oggetto rispettivamente l'adozione e l'approvazione del Piano dei servizi *ex l.r. n. 1/2001*, in variante al P.R.U.G. *ex l.r. n. 23/1997*, nella loro interezza o, in subordine, nella parte riguardante l'ambito o comparto via De Amicis, via Dante, via F.lli Aiani, e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale

e per la condanna

del Comune alla reintegrazione in forma specifica e, in ogni caso, al risarcimento del danno ingiusto, con statuizione di riesaminare progettualmente l'ambito sotto il profilo viabilistico in ragione del reale fabbisogno arretrato ed insorgente per carenza di collegamenti stradali alla viabilità principale ed all'assenza di verde attrezzato, e con richiesta di conferma sulla tavola del Piano dei servizi dell'azzonamento del P.R.U.G. vigente in "zona F/1 – *standard residenziali pubblici*", attuandone la previsione

II) quanto ai motivi aggiunti, depositati l'8 marzo 2006

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

delle deliberazioni della Giunta Comunale di Fino Mornasco n. 165 del 19 ottobre 2005 e n. 198 del 21 dicembre 2005, recanti l'approvazione, rispettivamente, del progetto preliminare e di quello definitivo per la realizzazione dei parcheggi in via De Amicis e via Scalabrini, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale

e per la condanna

del Comune alla reintegrazione in forma specifica e, in ogni caso, al risarcimento del danno ingiusto

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso originario, proposta in via incidentale dalla ricorrente;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fino Mornasco;
VISTA l'ordinanza n. 105/06 del 13 gennaio 2006, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso originario;
VISTI i motivi aggiunti depositati l'8 marzo 2006 e la domanda di sospensione degli atti impugnati con i predetti motivi aggiunti;
VISTA l'ordinanza n. 815/06 del 6 aprile 2006, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti;
VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;
UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La sig.ra Tiziana Taini espone di essere proprietaria di un immobile edificato confinante con la proprietà ex Serrano ed ora Serena 2000 S.r.l., classificata dal P.R.U.G. in parte in Zona F/1 ad uso pubblico, ma ripermetrata, in fase di adozione del Piano dei servizi, in Zona a volumetria definita, suddivisa in Zona F/1 Standard Residenziale, Zona C/3 Residenziale di completamento e Zona E/1 Agricola e prativa.

L'esponente rileva, in particolare, che l'immobile di sua proprietà – e dove abita con la sua famiglia – è situato nella via De Amicis, in un comparto circoscritto da tre strade comunali a fondo cieco: la via De Amicis, per l'appunto, la via Dante e la via F.lli Aiani, con partenza dalla dorsale costituita dalla via Roma.

Dal 1970 in poi gli strumenti urbanistici hanno previsto, per il comparto *de quo*, l'estensione delle urbanizzazioni primarie e della rete viaria di base, quale presupposto necessario per lo sviluppo e la trasformazione delle aree. Nelle tavole della viabilità era, in specie, riportata l'estensione della rete viabile per collegare la via De Amicis con via F.lli Aiani. Quando poi la normativa sopravvenuta non ha più imposto le fasce di rispetto, gli strumenti urbanistici posteriori al 1995 hanno riconfermato la perimetrazione ad uso pubblico, inglobando sia la viabilità che la fascia di rispetto.

Del resto, alcuni privati hanno edificato le proprie case di civile abitazione in via F.lli Aiani arretrando la recinzione dalla linea di confine, per consentire l'attuazione del "cannocchiale stradale" di collegamento tra la via De Amicis e la via F.lli Aiani sull'area di proprietà ex Serrano, classificata dal P.R.U.G. in Zona F/1.

Tuttavia, negli elaborati grafici del Piano dei servizi il collegamento tra la via De Amicis e la via F.lli Aiani non è stato più riportato.

Successivamente, la Serena 2000 S.r.l., proprietaria dell'area ex Serrano, ha presentato la D.I.A. n. 269/2000 per la demolizione e ricostruzione di volumi residenziali all'interno di tale area, nonostante su di essa gli strumenti urbanistici comunali avessero sempre previsto la Zona F/1 per standard pubblici.

Inoltre ha destato preoccupazione nella ricorrente (per il conseguente carico urbanistico) la D.I.A. n. 43 del 15 marzo 2004 per la costruzione di tre palazzine in via De Amicis, rimasta sospesa in attesa dell'approvazione definitiva del Piano dei servizi.

In ultima analisi, ad avviso della sig.ra Taini, le trasformazioni edilizie avvenute ed in corso provocherebbero un collasso viabilistico del comparto compreso tra la via De Amicis, la via Dante e la via F.lli Aiani, strade che resterebbero a fondo cieco, a vantaggio della proprietà ex Serrano: quest'ultima otterrebbe la riduzione del vincolo da Zona F/1 a Zona E agricola prativa per circa mq. 2.000, nonché una nuova volumetria residenziale di circa mc. 2.000., cedendo una superficie a parcheggio pubblico, che però varrebbe solo a dotare *ex post* delle urbanizzazioni le opere oggetto della D.I.A. del 15 marzo 2004.

La sig.ra Taini ha rappresentato le perplessità suesposte al Comune con un'osservazione alla delibera di adozione del Piano dei servizi, parzialmente accolta in sede di approvazione del Piano medesimo. Tuttavia, pur essendo stato parzialmente ripristinato il vincolo a *standard* previsto dal P.R.U.G., non sarebbe stata risolta la difficoltà viabilistica del comparto e per di più è rimasta la cancellazione, rispetto al P.R.U.G., del collegamento ivi previsto tra la via De Amicis e la via F.lli Aiani. Ed infatti, il Piano dei servizi avrebbe ridotto la superficie a *standard* per circa mq. 1.000 (riclassificandola in zona agricola) proprio in corrispondenza al predetto collegamento.

Dolendosi della soluzione prescelta per il comparto in esame, l'esponente con il ricorso in epigrafe ha, quindi, impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Fino Mornasco di adozione e, rispettivamente, di approvazione definitiva del Piano dei servizi, chiedendo che fossero annullate (almeno *in parte qua*), previa sospensione, e deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 25 e 9 della l.r. n. 12/2005, in quanto il Piano dei servizi non avrebbe potuto disattendere le previsioni del P.R.U.G., com'è invece avvenuto con azzonamenti in difformità da tali previsioni e con l'attribuzione di incrementi volumetrici per la proprietà ex Serrano;
- violazione dell'art. 22 della l.r. n. 51/1975, in quanto sarebbe stato utilizzato il criterio della compensazione tra il Comune e la proprietà ex Serrano (cui è attribuita una consistente volumetria in cambio della cessione gratuita di un'area da destinare a parcheggio pubblico) senza che vi fosse sul punto nessuna copertura normativa;
- eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico o della causa tipica, illogicità e carenza di motivazione, poiché l'area ceduta gratuitamente dal privato verrebbe destinata in parte ad un parcheggio pubblico, non giustificato, tuttavia, da ragioni di interesse pubblico, e per la restante parte sarebbe vincolata del tutto genericamente a *standard*;
- violazione degli artt. 25 e 9 della l.r. n. 12/2005 sotto altro profilo, in quanto il Piano dei servizi in sede di approvazione avrebbe dovuto essere modificato onde assicurare che fosse conforme alla sopravvenuta l.r. n. 12/2005;
- violazione dell'art. 3 della l.r. n. 1/2001, per l'inosservanza, nel caso *de quo*, delle norme sulla partecipazione dei cittadini di cui all'art. 3, commi 13, 14 e 16 della l.r. n. 1/2001, da applicare anche al Piano dei servizi.

L'interessata ha poi chiesto la condanna dell'Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fino Mornasco, depositando memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, chiedendone la reiezione, previa reiezione, altresì, della istanza cautelare, in quanto a propria volta inammissibile e comunque infondata.

Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2006 il Collegio, pur ritenendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* sotto il profilo della violazione dell'art. 25, primo comma, ultima parte, della l.r. n. 12/2005, in considerazione dell'assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile

finchè il Piano dei servizi fosse rimasto allo stato previsionale, con ordinanza n. 105/06 ha respinto la domanda cautelare di sospensione.

Successivamente, in data 8 marzo 2006, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con cui ha impugnato le delibere della Giunta Comunale di Fino Mornasco n. 165 del 19 ottobre 2005 e n. 198 del 21 dicembre 2005, recanti l'approvazione, rispettivamente, del progetto preliminare e di quello definitivo dei lavori di realizzazione dei parcheggi pubblici in via De Amicis ed in via Scalabrini.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti ha ribadito, nel merito, le censure già contenute nel ricorso originario, evidenziando come l'approvazione del progetto preliminare e ancor di più di quello definitivo dei parcheggi succitati facesse ritenere sussistente, nel caso *de quo*, il requisito del *periculum in mora*, non potendo più considerarsi il Piano dei servizi, oggetto della causa, solamente allo stato previsionale (come affermato dalla precedente ordinanza n. 105/06). Pertanto, ha rinnovato l'istanza di provvedimento cautelare di sospensione avverso i provvedimenti impugnati.

La difesa comunale ha depositato ulteriore memoria con cui ha eccepito preliminarmente la tardività e l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti, nonché, nel merito, l'infondatezza delle censure formulate, insistendo per la reiezione del gravame, previa reiezione, altresì, dell'istanza cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2006 il Collegio, considerato che l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei parcheggi determinasse l'insorgere, in capo alla ricorrente, del pericolo di una lesione idonea a giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare, con ordinanza n. 815/06 ha accolto la domanda di sospensione.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le loro posizioni, insistendo per l'accoglimento delle rispettive tesi e difese.

All'udienza del 26 ottobre 2006 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

La ricorrente impugna le delibere del Consiglio Comunale di Fino Mornasco di adozione e di approvazione del Piano dei servizi *ex l.r.* n. 1/2001, in variante al P.R.U.G. ai sensi della l.r. n. 23/1997, chiedendone l'annullamento, almeno nella parte riguardante l'ambito via De Amicis, via Dante, via F.lli Aiani, con condanna del Comune al risarcimento del danno.

In particolare, lamenta che con il Piano *de quo* è stata attribuita alla proprietà confinante una consistente volumetria su un'area a destinazione agricola nel vigente P.R.U.G., in cambio della cessione gratuita di una superficie da destinare a parcheggio pubblico, con l'effetto dell'eliminazione del collegamento tra la via De Amicis e la via F.lli Aiani, già previsto nel P.R.U.G..

Con ricorso per motivi aggiunti impugna, poi, le delibere della Giunta Comunale di Fino Mornasco di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dei parcheggi pubblici in via De Amicis e via Scalabrini.

Ritiene il Collegio di dovere, anzitutto, esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata in via preliminare dalla difesa comunale, attesa l'idoneità della stessa, ove accolta, a precludere l'esame del merito del ricorso originario e dei motivi aggiunti.

Il Comune resistente sostiene, in particolare che:

- la ricorrente non è proprietaria di aree direttamente interessate dal Piano dei servizi ed ha manifestato con il gravame solo vaghi e del tutto generici timori di un ipotetico sovraccarico di popolazione e di traffico;

- in particolare, la proprietà della ricorrente non diverrebbe una sorta di “isola spartitraffico veicolare e pedonale”, confinando il parcheggio da realizzare solo con uno dei quattro lati di tale proprietà (la quale, su altri due lati, confina con dei lotti aventi destinazione insediativa in base al vigente P.R.U.G.);
- per di più, l’area cui è stata attribuita una capacità edificatoria non gravita, sotto il profilo viabilistico, sulla via De Amicis, accedendosi ad essa da altra strada comunale, e quindi da tale attribuzione non può derivare alcun incremento di traffico sulla via ora citata;
- non vi sarebbe alcuna lesione degli interessi della ricorrente per il fatto dell’utilizzo del meccanismo della compensazione/perequazione, in luogo dell’esproprio;
- i timori espressi non solo sono affidati a generiche supposizioni, ma riguardano, altresì, gli effetti di scelte pregresse già compiute dal Comune con il P.R.U.G. vigente;
- ancora, vi sarebbe una contraddittorietà tra la domanda di annullamento del nuovo vincolo imposto con il Piano dei servizi e quella volta ad ottenere la conferma, sulla tavola di detto Piano, dell’azzoneamento del P.R.U.G. vigente in Zona F/1 Standard residenziali pubblici, e l’attuazione della relativa previsione.

Inoltre, il Comune eccelsisce che talune doglianze, ed in specie quella attinente alla mancata riconsiderazione dei problemi viabilistici della zona (che, se attuata, avrebbe dovuto portare alla reiterazione dei vincoli preesistenti), sono inammissibili, in quanto concernono il merito e non già la sola legittimità delle scelte amministrative.

Così riassunta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale e tenuto pure conto che quest’ultima contesta, altresì, che il P.R.U.G. vigente abbia mai previsto alcuna strada di collegamento tra la via De Amicis e la via F.lli Aiani, osserva il Collegio come le suddetta eccezione non possa essere accolta.

Ed invero, la ricorrente ha allegato, a dimostrazione del proprio interesse, alcuni elementi di fatto, ricavabili anche dalla documentazione in atti e del resto ammessi pure dalla difesa del Comune, ed in particolare le circostanze che l’edificio dove abita è sito in una strada – la via De Amicis - a fondo cieco e che si tratta di una via dal calibro ridotto.

Tali circostanze ad avviso del Collegio, sono di per se stesse idonee a fondare l’interesse ad agire della ricorrente, la quale è titolare di una situazione differenziata, che è di certo incisa dalla realizzazione del parcheggio pubblico nella medesima via De Amicis.

A tale conclusione si può giungere anche dall’esame di un precedente giurisprudenziale, pur di segno opposto, da cui sono invero desumibili elementi che confortano l’orientamento del Collegio (T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 aprile 2002, n. 397).

In questo precedente, infatti, il Tribunale ha escluso che il paventato aggravio di traffico per la realizzazione di un parcheggio, di cui si doleva la ricorrente, proprietaria di un immobile situato nelle immediate vicinanze, bastasse ad integrare gli estremi dell’interesse a ricorrere, dichiarando l’inammissibilità del gravame. A tale conclusione il Tribunale è però arrivato, in base ad un’analisi del caso concreto, rilevando come l’intervento edilizio contestato, per le sue caratteristiche, non potesse provocare alcun aggravio del traffico. Ciò, sotto il profilo strutturale (saldo volumetrico negativo), sotto quello funzionale (pregressa destinazione del manufatto) e sotto quello ubicazionale (accesso alla proprietà della ricorrente da un diverso ingresso).

Orbene, applicando i predetti parametri di valutazione al caso in esame, ritiene il Collegio di dover pervenire alla soluzione opposta e di ravvisare, pertanto, la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo all’odierna ricorrente.

Invero, sotto il profilo strutturale, la realizzazione del parcheggio sulla via De Amicis senza interventi sul calibro e sul percorso di tale via, che resta a fondo cieco, non può non incidere

sulla circolazione stradale che vi si svolge e quindi sugli interessi della ricorrente (altra cosa è poi, ovviamente, valutare la legittimità della scelta comunale).

Sotto il profilo funzionale, è indubbio che la pregressa destinazione dell'area non influisse sulla situazione del traffico della zona, mentre il Comune non ha dimostrato in alcun modo che il realizzando parcheggio sarebbe prevalentemente utilizzato dai residenti (ad es. perché riservato agli stessi) e che perciò contribuirebbe a migliorarla. Ciò, anche alla luce di quanto esposto nella memoria conclusiva dalla ricorrente, che ha messo a confronto il numero dei posti auto previsto dal parcheggio con il numero, inferiore al precedente, di nuclei familiari residenti nel comparto.

Quanto, infine, al profilo ubicazionale, la difesa comunale sottolinea che l'area cui il Piano dei servizi attribuisce una contenuta edificabilità non gravita, dal punto di vista viabilistico, sulla strada che serve l'immobile di proprietà della ricorrente, ma questo è, a ben vedere, un aspetto non decisivo, perché, come detto, a fondare l'interesse a ricorrere appare sufficiente l'ubicazione sulla via De Amicis del parcheggio da costruire.

In definitiva, quindi, l'eccezione di inammissibilità del gravame deve essere respinta.

Passando all'esame del merito, con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 9 e 25 della l.r. n. 12/2005, giacché, ai sensi dell'art. 25, comma 1, ult, periodo della l.r. n. 12 cit., fino all'adeguamento dei piani regolatori vigenti al nuovo strumento urbanistico rappresentato dal P.G.T. (Piano di governo del territorio), il Piano dei servizi di cui all'art. 9 delle medesima legge regionale può essere approvato, nel rispetto di contenuti e procedure stabiliti dalla stessa legge, in attuazione del Piano regolatore generale vigente nel Comune interessato.

Nella vicenda in esame, al contrario, il Piano dei servizi gravato ha disposto azzonamenti e classificazioni di aree in difformità dalle previsioni del P.R.U.G. attribuendo un incremento volumetrico alla proprietà ex Serrano mediante il criterio perequativo. Inoltre, il Piano *de quo* ha disatteso le previsioni del P.R.U.G. in ordine alla classificazione e perimetrazione della Zona F/1 di circa mq. 6.000 nella predetta proprietà, nonché in ordine al collegamento tra la via de Amicis e la via F.lli Aiani. Di qui la sua illegittimità.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Sul punto già in sede cautelare, con motivazione da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, era stata evidenziata la fondatezza del ricorso laddove censura il Piano dei servizi per avere, con la previsione di una Zona a volumetria definita (VD 2), destinata in parte a *standard*, in parte a zona residenziale di completamento, in parte a zona agricola, modificato il vigente azzonamento ed attribuito capacità edificatoria e ciò in contrasto con l'art. 25, comma 1, ult. parte della l.r. n. 12/2005.

In proposito, la difesa del Comune eccepisce che il Piano dei servizi gravato è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Fino Mornasco n. 17 del 12 marzo 2005, cioè in data anteriore all'entrata in vigore della l.r. n. 12/2005 (avvenuta il 31 marzo 2005): se ne dovrebbe desumere che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della l.r. n. 12 cit., al procedimento di approvazione del suddetto Piano continuerebbero ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della sua adozione e quindi le disposizioni anteriori alla l.r. n. 12/2005, con esclusione, invece, della disciplina dettata dalla citata legge regionale.

In particolare, non si applicherebbe al Piano impugnato il limite di cui all'art. 25, comma 1, ult. periodo, della l.r. n. 12/2005, con la conseguenza che tale Piano avrebbe legittimamente derogato alla disciplina del vigente P.R.U.G. di Fino Mornasco.

L'eccezione non può essere condivisa.

Infatti, l'art. 25 della l.r. n. 12/2005 deve essere assoggettato ad interpretazione restrittiva, trattandosi di norma di deroga dettante un regime transitorio, che eccezionalmente consente di adottare ed approvare strumenti di pianificazione nelle more dell'adeguamento dei vigenti Piani regolatori al nuovo strumento di governo del territorio (il P.G.T.).

Siffatta palese natura derogatoria della norma rende necessario interpretare restrittivamente non solo il comma 1, ma anche il comma 3 dell'art. 25, invocato dalla difesa comunale ed in base al quale ai Piani territoriali di coordinamento provinciali, ai Piani urbanistici generali e loro varianti ed ai Piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 12/2005 continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione (è irrilevante, ai fini che qui interessano, l'inciso finale aggiunto al comma 3 cit. dalla l.r. n. 12/2006).

La difesa comunale, per affermare l'applicabilità, al Piano di servizi adottato dal Comune di Fino Mornasco, dell'art. 25, comma 3, cit., e l'esclusione, quindi, per lo stesso, del limite di cui al precedente comma 1, asserisce che il predetto Piano sarebbe sussumibile nel novero dei piani urbanistici generali e loro varianti elencati dal citato comma 3 tra gli strumenti di pianificazione che, se adottati prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 12/2005, continuano ad essere regolati, fino alla loro approvazione, dalla previgente disciplina.

Detta asserzione trova, però, smentita nel confronto tra il comma 2 ed il comma 3 dell'art. 25 cit.: in particolare, mentre nel comma 3 non c'è nessuna menzione espressa del Piano dei servizi tra gli strumenti sottoposti, a date condizioni, alla previgente disciplina, nel comma 2 (che si occupa degli strumenti di pianificazione cui possono dar corso sino all'approvazione del P.G.T. i Comuni con Piano regolatore approvato prima della l.r. n. 51/1975), invece, il Piano dei servizi è espressamente indicato – sia pure in negativo, ossia tra gli strumenti cui i suddetti Comuni non possono dar corso.

In altri termini, in applicazione del noto brocardo per cui “*ubi lex voluit, dixit*”, la mancata indicazione espressa, tra gli strumenti di cui all'art. 25, comma 3, cit., del Piano dei servizi, va interpretata nel senso che a tale Piano non sia applicabile la deroga prevista dal predetto comma 3, non potendo farsi ricorso all'interpretazione estensiva di detta disposizione, come preteso dalla difesa comunale: ciò, alla luce sia del carattere derogatorio della disciplina in questione, sia del fatto che, quando il Legislatore regionale ha inteso riferirsi al Piano dei servizi, anche nel dettare il regime transitorio, lo ha indicato espressamente, come dimostra, appunto, il comma 2 dell'art. 25 della l.r. n. 12/2005.

Da quanto detto si ricava, dunque, che il Piano dei servizi impugnato, pur se adottato prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 12/2005, non rientrando tra gli strumenti elencati dall'art. 25, comma 3, della l.r. n. 12 cit. e da quest'ultimo assoggettati alla previgente disciplina, era assoggettato, per quanto concerne la sua approvazione, intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge regionale *de qua*, al limite previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge regionale. Perciò, esso non poteva esser approvato se non in attuazione del Piano regolatore generale vigente nel Comune di Fino Mornasco.

La circostanza che invece il suddetto Piano dei servizi abbia innovato per più profili rispetto alle previsioni del P.R.U.G. – qui basta ricordare l'attribuzione di una capacità edificatoria, pur contenuta, all'ex proprietà Serrano – comporta l'irrimediabile illegittimità, *in parte qua*, del medesimo Piano dei servizi.

In definitiva, pertanto, dalla fondatezza del primo motivo di ricorso deriva l'accoglimento di questo e, per l'effetto, l'annullamento, sempre *in parte qua*, del Piano di servizi impugnato, nonché, in via consequenziale, delle delibere impuginate con il ricorso per motivi aggiunti,

nella parte concernente il parcheggio di via De Amicis, con assorbimento degli altri motivi di gravame.

Va respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova degli elementi che sorreggono tale domanda e non potendosi supplire a detto onere con l'istanza, contenuta nel ricorso, di una consulenza tecnica di ufficio, che non può essere utilizzata per acquisire gli elementi che compongono il danno lamentato e, quindi, la sua dimostrazione (T.A.R. Lazio, Latina, 1° settembre 2005, n. 663).

Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese, attesa la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 26 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Carmine Spadavecchia Presidente

Daniele Dongiovanni Referendario

Pietro De Berardinis Referendario est.